

	COMUNE DI BAREGGIO	G.C.	Numero:	198
			Data:	02/12/2020
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA PER LA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI UTENTI DEL COMUNE DI BAREGGIO"				

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di dicembre alle ore 18.00 si è riunita la Giunta Comunale, in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e ai sensi del Decreto del Sindaco n. 22 del 21 ottobre 2020, nel rispetto della regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art. 97 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Eseguito l'appello, risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
Linda Colombo	Sindaco	S
Lorenzo Paietta	Vicesindaco	S
Nico Beltramello	Assessore	S
Roberto Pirota	Assessore	S
Domenico Bonomo	Assessore	S
Anna Lisa De Salvo	Assessore	S

TOTALE PRESENTI: **6**

TOTALE ASSENTI: **0**

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Maranta Colacicco.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Linda Colombo - assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19: RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA PER LA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI UTENTI DEL COMUNE DI BAREGGIO"

Il Segretario Generale rammenta ai presenti il dovere di astenersi se coinvolti in interessi propri o di loro parenti affini fino al quarto grado rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierno consesso e in ogni caso qualora sussista l'esigenza alla luce del principio generale di imparzialità e trasparenza, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO :

- della deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 10 settembre 2018, avente ad oggetto: *“Approvazione linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”*;
- della deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 27 novembre 2019, avente ad oggetto: *“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2023 – Sezione Strategica”*;
- della deliberazione di Consiglio Comunale n. 149 del 19 dicembre 2019, avente ad oggetto *“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2020/2022 - sezione strategica 2020/2023 - sezione operativa 2020/2022”*;
- della deliberazione di Consiglio Comunale n. 150 del 19 dicembre 2019, avente ad oggetto: *“Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati”*, nonché successivi provvedimenti di Variazioni e Assestamento;
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 8 gennaio 2020, avente ad oggetto: *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione ai Responsabili di Settore risorse finanziarie, obiettivi e risorse umane - Piano della performance 2020”*;
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 12 febbraio 2020, avente ad oggetto: *“Assegnazione ai Responsabili di Settore di risorse umane - integrazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022”*.

PREMESSO CHE in considerazione del progredire della situazione emergenziale correlata alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 e della necessità di contenere il contagio, sono stati adottati, succedendosi nel tempo, diversi provvedimenti, a livello nazionale, volti a fronteggiare l'epidemia; in particolare:

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13*;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 198 DEL 02/12/2020

- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 emanati il 23/02/2020, 25/02/2020, 1/03/2020, 4/03/2020, 8/03/2020, 9/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 1/04/2020, 26/04/2020;
- i provvedimenti adottati di carattere generale in aggiunta alle ordinanze del Ministero della Salute, Ordinanze della Protezione Civile e Ordinanze Regionali hanno indotto una serie di restrizioni valide sia a livello nazionale che regionale e che, ai fini del corretto svolgimento del servizio oggetto dell'appalto in corso, riguardano la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 65/2017 e delle scuole di ogni ordine e grado;
- i provvedimenti straordinari inizialmente previsti sino al 29 febbraio 2020 sono stati successivamente prorogati al 25 marzo 2020, al 3 aprile 2020 (DPCM 22 marzo 2020) e che tale termine, con decreto n. 19 del 25 marzo 2020 e DPCM è stato prorogato sino al 13 aprile e con poi ancora fino al 3 maggio 2020 (DPCM 10 aprile 2020) ed ulteriormente prorogato sino al 17 maggio 2020 (dal DPCM 25/04/2020); i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D.lgs. 65/2017 e delle scuole di ogni ordine e grado dell'anno scolastico 2019/2020 non sono stati più ripresi (DPCM 17 maggio 2020);
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, avente ad oggetto: "*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
- il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, avente ad oggetto: "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*".
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- le Ordinanze regionali che hanno recepito ed adottato a livello territoriale i provvedimenti legislativi governativi.

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- con Determinazione n. 3 del 15 febbraio 2016 è stato aggiudicato il Servizio di ristorazione scolastica e altri utenti - CIG 646599430C; tale Servizio è consistente nella preparazione e distribuzione/consegna di pasti ad una diversa tipologia di utenza:
 - i bambini del nido d'infanzia;
 - gli alunni delle Scuole dell'infanzia, della Scuola primaria, della Scuola secondaria di 1° grado;
 - il personale insegnante operante presso i plessi scolastici;
 - gli alunni frequentanti i Centri estivi;
 - gli anziani assistiti a domicilio;
 - i dipendenti comunali ed eventuali altre utenze (comunque autorizzate dal Concedente).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 198 DEL 02/12/2020

- il Comune di Bareggio ha sottoscritto, in data 27 maggio 2016 (rep 3729), con Gemeaz Elios S.p.A. il Contratto per la gestione del Servizio di ristorazione scolastica ed altri utenti del Comune di Bareggio - periodo dal 01-04-2016 al 31-03-2022.

VISTO l'art. 107 del Codice degli appalti ed in particolare richiamati i seguenti commi:

- comma 1: *“In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto”*;
- comma 2: la sospensione è motivata da ragioni di necessità o di pubblico interesse;
- comma 3: la sospensione è *“disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale”*;
- comma 4: la sospensione è riferita all'insorgere di *“cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori”*;
- comma 7: le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.

VISTO il Vademecum di ANAC per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici, modifiche contrattuali: circostanze impreviste e imprevedibili (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti) possono giustificare modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento. Ciò a condizione che la modifica non alteri la natura generale del contratto (art.106, c.1, lett. c D.lgs. n. 50/2016).

VISTA la deliberazione n. 312 del 9 aprile 2020 con cui ANAC ha dato le prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni ed ha previsto che nella fase di esecuzione del contratto: *“Ai sensi dell'articolo 3 comma 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, introdotto dall'articolo 91 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18, il rispetto delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il Protocollo condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL recante la «regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid -19 nei cantieri edili». Il documento offre una tipizzazione dei possibili casi concreti di esclusione della responsabilità per il caso dei contratti di lavori.*

Il succitato articolo 6-bis si applica anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture. Anche in questi casi, quindi, l'emergenza sanitaria in atto è valutata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l'applicazione delle penali di cui all'articolo 113- bis, comma 2, del codice dei contratti pubblici.

Le presenti indicazioni sono valide fino alla permanenza delle restrizioni e degli obblighi disposti a livello nazionale e regionale con finalità di contenimento e gestione dell'epidemia”.

DATO ATTO che l'emergenza derivata dal COVID-19 legittima la sospensione parziale o totale dei Servizi.

TENUTO CONTO:

- del Verbale di sospensione parziale dell'esecuzione dell'appalto del Servizio di ristorazione scolastica e altri utenti - CIG 646599430C (ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016) redatto in data 28 febbraio 2020, con il quale è stato disposto: “[...]”
 - *di sospendere il contratto sopra indicato in essere con la ditta Gemeaz Elior SpA, dal 23 febbraio 2020 sino all'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021, salvo che la situazione emergenziale consenta una ripresa anticipata, per quanto attiene la sola ristorazione scolastica (per i bambini del nido d'infanzia, gli alunni delle Scuole dell'infanzia, della Scuola primaria, della Scuola secondaria di 1° grado, nonché il personale operante presso i plessi scolastici).*
 - *di mantenere attivo il servizio per la fornitura pasti per il Centro Estivo e il servizio anziani assistito a domicilio e per i dipendenti comunali); è fatta salva la possibilità che stante l'emergenza Covid-19, possano essere sospesi con successivo atto anche i servizi di fornitura dei pasti non oggetto di sospensione al punto precedente.*
 - *di prevedere che, terminato il periodo di sospensione e, preso atto di successivi provvedimenti che verranno emanati dalle Autorità Governative e Regionali alla luce dell'evoluzione dell'epidemia in atto, il Servizio di ristorazione scolastica potrà riprendere all'avvio del prossimo anno scolastico 2020-2021 (o qualora la situazione emergenziale lo consenta, una ripresa anticipata), alle medesime condizioni e prezzi stabiliti negli affidamenti vigenti.*
 - *di dare atto che, laddove alla ripresa di cui sopra, le modalità di esecuzione del servizio dovessero subire sostanziali modifiche in applicazione di normative relative all'emergenza Covid-19, si potrà procedere ad una verifica delle condizioni contrattuali in essere.”*
- della Determinazione n. 53/2020 del Settore Educazione Biblioteca e Sport, avente ad oggetto: “*Servizio di ristorazione scolastica ed altri utenti del Comune di Bareggio - CIG 646599430c - Ripresa del Servizio per l'utenza scolastica con l'avvio dell' a.s. 2020/2021*”, ove, dopo aver preso atto della sospensione parziale del contratto sopra indicato in essere con la ditta Gemeaz Elior S.p.A., dal 24 febbraio 2020 sino all'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 (come sopra meglio dettagliato), disponeva “*la ripresa del Servizio di ristorazione scolastica con l'avvio del prossimo anno scolastico 2020-2021, in base alle rispettive programmazioni dell'Istituto Comprensivo Statale Giorgio Perlasca e dell'Asilo Nido “Il Ciliegio” [...]*”.

CONSIDERATO CHE:

- il Contratto per la gestione del Servizio di ristorazione scolastica e altri utenti del Comune di Bareggio (sopra richiamato) prevede all'art. 3: “[...] *Le attività verranno svolte presso e mediante l'impiego di beni mobili ed immobili di proprietà del Concedente. Per l'utilizzo di tali beni il concessionario corrisponde un canone annuo di € 44.000,00.= (euroquarantaquattromila/00) oltre I.V.A., oltre le spese di cui al Capitolato speciale d'oneri*”;
- il Capitolato Tecnico [*rectius* capitolato speciale d'oneri] allegato al Contratto sopra richiamato, al Titolo II - Oneri per l'esecuzione del servizio, all'art. 19 - Spese a carico del Concessionario per lo

svolgimento del servizio, prevede a carico del Concessionario, oltre alla spesa relativa al canone di locazione delle cucine e relative pertinenze (di cui al punto precedente): [...] *Le spese relative alle utenze energetiche (energia elettrica, acqua, metano, riscaldamento ecc.) determinate complessivamente in €. 42.000 annue, fatto salvo il conguaglio annuale*".

VISTA la nota formulata dalla società Concessionaria per la gestione del Servizio in oggetto (depositata in atti prot. 24883, del 26 ottobre 2020), ove viene:

- evidenziata la difficile situazione economica cui la medesima società si è venuta a trovare a causa della sospensione delle attività principali a causa dell'emergenza Covid-19 dal mese di febbraio 2020 che ha generato una consistente perdita di fatturato (come dimostrato dalla documentazione allegata);
- richiesta la riduzione dei canoni di locazione e delle utenze.

CONSIDERATO CHE:

- il principale tratto distintivo tra i contratti di concessione e gli appalti è rappresentato dalla sussistenza, soltanto nei primi, di un rischio operativo sostanziale, definito dal legislatore come «*il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico*» (art. 3, lett. zz, D.lgs. 50/2016).
- sebbene il rischio della gestione ricade sul concessionario, è altresì vero che la concessione deve rimanere in equilibrio per tutto il periodo concessorio; a tal fine, già nella Legge 109/1994 e nel D.lgs. 163/2006 ed oggi nel D.lgs. 50/2016, sussistono molteplici previsioni a tutela dell'equilibrio economico e finanziario del rapporto concessorio.
- l'art. 165, comma 6, del D.lgs. 50/2016 disciplina le ipotesi di disequilibrio, stabilendo che: "*Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio*".
- l'art. 182 del Codice dei contratti pubblici prevede che, anche a concessione già affidata, siano ammessi interventi per riequilibrare le originarie condizioni economiche e finanziarie, quando esse siano turbate da eventi sopravvenuti e non imputabili all'operatore; nel *caso di specie* si colloca appieno l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha chiarito che l'articolo 182, comma 3, d.lgs. 50/2016, si applica anche alla revisione del PEF (Piano Economico-Finanziario) nell'ambito di contratti di concessione previsti dall'articolo 165, comma 6, e che "*tra gli eventi non imputabili all'operatore economico che danno diritto a una revisione del PEF rientrano gli eventi di forza maggiore tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali*". Tra questi, l'ANAC ha indicato proprio le epidemie e contagi" (cfr. Linee Guida n. 9 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018).

VALUTATO CHE nell'attuale situazione emergenziale la necessità di una revisione dei rapporti concessori in essere risulta essere estremamente avvertita come strumento per riportare ad equità i contratti medesimi.

TENUTO CONTO CHE per la rideterminazione degli oneri a carico della società Concessionaria:

- va considerato l'effettivo periodo di sospensione del Servizio per la sola ristorazione scolastica (per i bambini del nido d'infanzia, gli alunni delle Scuole dell'infanzia, della Scuola primaria, della Scuola secondaria di 1° grado, nonché il personale operante presso i plessi scolastici); ovvero, un periodo di sospensione per complessivi 143 giorni.
- l'importo rideterminato (tenendo conto della decurtazione proporzionale derivante dal periodo di sospensione sopra indicato) degli oneri in oggetto è il seguente:
 - per l'utilizzo di beni mobili ed immobili di proprietà del Comune Concedente, pari ad € 26.762,00 oltre I.V.A. (con una riduzione di € 17.238,00 oltre I.V.A. rispetto a quanto contrattualmente pattuito di € 44.000,00 oltre I.V.A.);
 - per le spese relative alle utenze energetiche (energia elettrica, acqua, metano, riscaldamento ecc.), pari ad € 25.550,00 (con una riduzione di € 16.450,00 rispetto a quanto contrattualmente pattuito di € 42.000,00) fatto salvo il conguaglio annuale.

RILEVATO CHE la riduzione sopra dettagliata risulta equa e tendente al ristabilire le condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto, pur consentendo la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico.

VISTO il PTPCT- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020/2022 aggiornato con deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 28 gennaio 2020.

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Educazione Biblioteca e Sport, ed in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, entrambi ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 *bis* comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, formalmente acquisiti agli atti.

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di dare indirizzo ai Responsabili dei Settori coinvolti di rideterminare, a causa dell'emergenza epidemiologica da Codiv-19 e sospensione parziale dei servizi per l'anno 2020, i seguenti oneri a carico della società Concessionaria della gestione del Servizio di ristorazione scolastica e altri utenti del Comune di Bareggio:
 - il canone annuo per l'utilizzo di beni mobili ed immobili di proprietà del Comune Concedente, pari ad € 26.762,00 oltre I.V.A. (con una riduzione di € 17.238,00 oltre I.V.A. rispetto a quanto contrattualmente pattuito di € 44.000,00 oltre I.V.A.);
 - le spese relative alle utenze energetiche (energia elettrica, acqua, metano, riscaldamento ecc.), pari ad € 25.550,00 (con una riduzione di € 16.450,00 rispetto a quanto contrattualmente

pattuito di € 42.000,00) fatto salvo il conguaglio annuale, alla luce degli effettivi minori consumi.

3. di demandare al Settore Educazione Biblioteca e Sport ed al Settore finanziario l'adozione degli atti gestionali per l'attuazione di quanto disposto con il presente atto.
4. di disporre che il presente provvedimento venga notificato a Gemeaz Elix S.p.A. - Via privata Venezia Giulia, 5/a - 20157 MILANO.
5. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000.

****** CON VOTAZIONE UNANIME E SUCCESSIVA, LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART.134 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, al fine di consentire l'immediato adeguamento contabile di quanto disposto con il presente atto.**



COMUNE DI BAREGGIO

SETTORE: SETTORE EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT

EMERGENZA COVID-19: RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA PER LA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI UTENTI DEL COMUNE DI BAREGGIO"

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta n. 262 del 23/11/2020 (Deliberazione n. 198 del 02/12/2020)

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Bareggio, li 01.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Leonardo Baroni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Bareggio, li 01.12.2020

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Claudio Daverio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

	COMUNE DI BAREGGIO	G.C.	Numero:	198
			Data:	02/12/2020

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
COLOMBO LINDA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA COLACICCO MARANTA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).